

OGGETTO	PROG. SAI/RC/1117/1. GIUDIZI RIUNITI R.G. N. 4931/2008 e R.G. N. 5242/2009 PROMOSSE DAL GIÀ CONSORZIO ASIREG CONTRO IL SIG. DI PRISCO GIUSEPPE, IN PROPRIO E NELLA QUALITÀ DI PROCURATORE GENERALE DELLE SIG.RE DI PRISCO GIGLIOLA, FABRIZIA E LEDA, PENDENTI INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA. NOMINA DI ALTRO DIFENSORE IN SOSTITUZIONE.
----------------	---

DELIBERAZIONE N. 14 DEL 19/09/2016

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE (CORAP)**

PREMESSO che:

- con legge regionale n. 38 del 24/12/2001 e s.m.i. la Regione Calabria ha disciplinato il regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale;
- con legge regionale n. 24 del 16/05/2013 è stato disciplinato il "Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità";
- con DPGR della Regione Calabria n. 112 del 15/06/2016, in esecuzione a quanto disposto dalla legge regionale n. 24/2013, si è proceduto alla propria nomina quale Commissario Straordinario unico per l'accorpamento dei cinque Consorzi Industriali della Calabria nel Corap;
- il precedente Commissario Straordinario, Dott. Giulio Oliverio, con sua nota del 24/06/2015 trasmessa via mail a tutti le ASI ed agli avvocati degli uffici legali, ha evidenziato quanto segue: "... il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2351 del 12/05/2015, che si allega, ha accertato che i Consorzi industriali della Regione Calabria devono ritenersi soppressi con l'entrata in vigore della L.R. 24/2013, con conseguente perdita della relativa legittimazione processuale. La stessa legge regionale dispone, ai sensi dell'art. 5, comma 4, che il CORAP subentra, (dalla) data di entrata in vigore della presente legge, fra l'altro nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dei soppressi Consorzi. Il CORAP, tuttavia, pur esistendo ex lege, non ha ancora acquisito i requisiti formali (ad esempio, Partita IVA, codice fiscale, etc) per la sua regolare costituzione in giudizio. Ciò comporta che, ad oggi, e, pertanto, l'unica possibilità per la costituzione nei giudizi attivi e passivi ricade direttamente sullo scrivente Commissario Straordinario per l'accorpamento dei Consorzi industriali calabresi nel CORAP";
- con DPGR della Regione Calabria n. 115 del 29/06/2016, è stato istituito il Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive (CORAP), ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, mediante l'accorpamento nel Consorzio ASI di Catanzaro degli altri quattro Consorzi regolamentati con L.R. n. 38/2001 (ivi compreso il Consorzio ASIREG), succedendo per tutti i rapporti attivi e passivi ai suddetti cinque Consorzi provinciali industriali;
- con il suddetto decreto n. 115/2016 sono stati confermati in capo a questo Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 24/2013 e nelle more della conclusione delle procedure di nomina degli organi monocratici e collegiali del CORAP, i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria del CORAP;
- con Decreto commissariale n. 7/2016 è stata istituita l'Avvocatura unitaria consortile;
- giusta deliberazione consortile n. 60 del 10/12/2009, per le motivazioni ivi contenute, il già Consorzio Asireg, con il patrocinio del Legale interno Avv. Fiorella Zannino del Foro di Reggio Calabria, ha introdotto innanzi al Tribunale civile di Reggio Calabria il giudizio di merito R.G. n. 5242/2009 relativo all'opposizione spiegata dall'Asireg avverso l'atto di pignoramento presso terzi notificato all'Ente il 23/01/2009 dal sig. Di Prisco Giuseppe (in

- proprio e nella qualità di procuratore generale delle sig.re Di Prisco Gigliola, Fabrizia e Leda) in prosecuzione dell'atto di precetto notificato dallo stesso sig. Di Prisco (in proprio e nella qualità di cui sopra) il 27/10/2008 in forza della sentenza del Tribunale civile di Reggio Calabria n. 106/2008 depositata il 14/07/2008 (avverso cui è pendente appello);
- in data 10/06/2010 il suddetto giudizio di merito R.G. n. 5242/2009 è stato riunito dal Tribunale civile di Reggio Calabria al giudizio di opposizione all'atto di precetto di cui sopra, promosso dall'Asireg con il patrocinio dei Legali interni Avv.ti Fiorella Zannino e Maria Gabriella D'Ottavio del Foro di Reggio Calabria (giusta deliberazione consortile n. 22 del 05/11/2008) e recante numero di ruolo generale 4931/2008;
 - a seguito delle dimissioni volontarie dal servizio, in data 13/01/2016 l'Avv. Fiorella Zannino ha rinunciato a tutti i mandati difensivi ricevuti, sia come unico difensore sia anche con l'Avv. D'Ottavio, per la rappresentanza e difesa in giudizio del già Consorzio Asireg e del Commissario Straordinario;

VISTE:

- la nota del 30/05/2016 (prot. Asireg n. 1770 del 31/05/2016) con cui l'Avv. Fiorella Zannino ha rappresentato la necessità di una sua sostituzione anche per i giudizi riuniti Di Prisco Giuseppe + altri R.G. n. 5242/2009 e R.G. n. 4931/2008 (già in codifesa con l'Avv. D'Ottavio) la cui prossima udienza è stata fissata per il 22/09/2016 per la precisazione delle conclusioni, come comunicato dalla stessa Avv. Zannino giusta precedente nota inviata il 18/03/2016 con la quale è stato, altresì, trasmesso il relativo decreto del Tribunale di Reggio Calabria di rimessione su ruolo e fissazione di udienza depositato in pari data;
- l'istruttoria amministrativa, a cura dell'Avvocatura unitaria, degli atti d'ufficio inerenti la presente procedura;

RITENUTO, pertanto:

- stante la rinuncia dell'avv. Zannino a tutti i mandati difensivi ricevuti, sia come unico difensore sia anche con l'Avv. D'Ottavio, per la rappresentanza e difesa in giudizio del già Consorzio Asireg e del Commissario Straordinario, di procedere all'adozione di una nuova deliberazione;
- di procedere alla sostituzione del prefato Avv. Fiorella Zannino nei giudizi riuniti R.G. n. 4931/2008 e R.G. n. 5242/2009, conferendo in via esclusiva incarico di patrocinio e mandato alle liti all'Avv. Maria Gabriella D'Ottavio, Legale dell'Avvocatura unitaria consortile;

DELIBERA

- A. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono riportate per intero.
- B. Di prendere atto della rinuncia dell'Avv. Fiorella Zannino del Foro di Reggio Calabria a tutti i mandati difensivi ricevuti ed indicati, sia come unico difensore sia anche con l'Avv. D'Ottavio, per la rappresentanza e difesa in giudizio del già Consorzio Asireg e del Commissario Straordinario.
- C. Di procedere alla sostituzione del prefato Avv. Fiorella Zannino nei giudizi riuniti R.G. n. 4931/2008 e R.G. n. 5242/2009, conferendo in via esclusiva incarico di patrocinio e mandato alle liti all'Avv. Maria Gabriella D'Ottavio, Legale dell'Avvocatura unitaria consortile.
- D. Di autorizzare i competenti Uffici ad effettuare tutti i successivi adempimenti connessi e consequenziali alla presente deliberazione e le relative spese, imputandole alle corrispondenti voci di bilancio.

Dott.ssa Rosaria Guzzo

